



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

NELLA SUA ADUNANZA DELL'8 AGOSTO 2012;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, comma 6, che prevede che l'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 11, comma 2, che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;

VISTO l'accordo 29 luglio 1994 sulla contrattualizzazione del rapporto di lavoro;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, art. 9, comma 1, che prevede che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato può avvalersi di un contingente di 15 persone in posizione di comando con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, art. 8, comma 16, che prevede che l'Autorità può avvalersi di un contingente in comando pari a 10 unità;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, art. 5, comma 1, che prevede che l'Autorità può avvalersi di un ulteriore contingente in comando pari a 6 unità;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 48 e 49 (di seguito commi 48 e 49);

VISTO il parere trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 marzo 2012 sulle modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 48 e 49;

CONSIDERATO che le norme di cui alla legge n. 183/2011 su indicata comportano il venir meno della possibilità di corresponsione di indennità a fini perequativi fra il trattamento economico fondamentale del personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità indipendenti e quello più elevato percepito dal personale dei rispettivi ruoli;

CONSIDERATO che al personale comandato va riconosciuto, con onere a carico dell'Autorità, un trattamento economico accessorio in misura non inferiore a quello previsto per i propri dipendenti in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, ivi inclusi i compensi accessori finalizzati all'incentivazione della produttività previsti dal proprio ordinamento nell'ambito dell'autonomia accordata dalla legge all'Autorità;

CONSIDERATE le peculiarità che contraddistinguono l'articolazione delle voci retributive

spettanti ai dipendenti di ruolo dell'Autorità, discendente per legge da quella di Banca d'Italia, rispetto all'articolazione delle voci retributive previste nei contratti collettivi dei comparti di contrattazione pubblica o previste per legge per altre categorie di dipendenti pubblici, ed in particolare l'assenza di voci fisse e ricorrenti assimilabili nella funzione o nell'importo alla c.d. indennità di amministrazione per il comparto ministeri o all'indennità di ente per il comparto enti pubblici non economici ed il comparto Regioni e autonomie locali, nonché il diverso rapporto fra trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio fisso e ricorrente;

CONSIDERATO che il personale in comando presso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato può appartenere ad amministrazioni, enti, organismi pubblici diversi e che si pone pertanto il problema di assicurare sia la salvaguardia dei trattamenti retributivi previsti dai rispettivi contratti collettivi, sia l'omogeneità tendenziale di trattamento fra il personale in comando, in relazione alla complessità e specificità delle competenze assegnate dalla legge all'Autorità medesima;

CONSIDERATO che al personale in servizio a qualunque titolo, pur nella diversità delle situazioni giuridiche, va garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ai sensi dell'art. 36 Cost.;

VISTA la delibera dell'Autorità del 30 maggio 2012 con la quale, fermi restando i requisiti ed i titoli accademici previsti dal DPCM 4.1.2005 che ha definito i profili professionali richiesti al personale delle carriere direttiva e operativa da destinare allo svolgimento dei compiti in materia di conflitto di interessi assegnati all'Autorità, nonché quelli analogamente stabiliti nell'accordo sindacale del 16.4.2007 per il personale in comando previsto dalle altre leggi su indicate, è stato rideterminato il trattamento economico da corrispondere al personale in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione con la medesima decorrenza di cui alla legge n. 183/2011, ed in particolare all'individuazione di voci economiche accessorie da destinare alla remunerazione del suddetto personale in servizio presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 48 e 49 e delle modalità applicative specificate nel summenzionato parere trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 marzo 2012;

VISTO il parere reso dal Collegio dei revisori in data 9 luglio 2012;

RITENUTO di dover adottare un ulteriore provvedimento diretto a sostituire la delibera del 30 maggio 2012 relativamente ad alcuni profili applicativi delle disposizioni ivi contenute, nonché a recepire le osservazioni espresse dal Collegio dei revisori;

DELIBERA

Art. 1 Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione appartenente ad amministrazioni pubbliche come individuate, dal comma 48, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 183/2011, spetta il trattamento economico accessorio di seguito indicato.

Art. 2 Al personale equiparato alla carriera direttiva, qualifica funzionario e assimilate, spettano le seguenti voci accessorie:

- "indennità accessoria di appartenenza", di importo annuo lordo pari a quello delle voci accessorie fisse e ricorrenti previste dai contratti collettivi delle amministrazioni di appartenenza e sospese a seguito del comando presso l'Autorità, da corrispondere in 13 quote mensili;

- "premio di presenza" come determinato nell'accordo dell'8.7.2010 (quota fissa, quota variabile, premio complessivo);
- "incremento efficienza aziendale", come determinata nell'accordo quadro del 4.6.2003 e dall'accordo dell'8.7.2010;
- "premio di risultato", come determinato nell'accordo del 7.3.2007 e seguenti accordi attuativi e modificativi;
- "indennità di residenza parte fissa-conviventi" come prevista nell'accordo dell'8.7.2010;
- "prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro", come determinate nell'accordo dell'8.7.2010;
- "indennità accessoria di maggiori responsabilità" finalizzata a remunerare le maggiori responsabilità assunte in Autorità dal personale comandato rispetto a quelle espletate presso le amministrazioni di appartenenza, nonché i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L'indennità è corrisposta con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell'importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo art. 7 e così articolata:
 - euro 8.000,00 annui lordi;
 - euro 10.000,00 annui lordi.

Art. 3 Al personale equiparato alla carriera direttiva, qualifica dirigente o assimilato, spettano le seguenti voci accessorie.

- "indennità accessoria di appartenenza", di importo annuo lordo pari a quello delle voci accessorie fisse e ricorrenti previste dai contratti collettivi delle amministrazioni di appartenenza e sospese a seguito del comando presso l'Autorità, da corrispondere in 13 quote mensili;
- "premio di presenza" come determinato nell'accordo dell'8.7.2010 (quota fissa, quota variabile, premio complessivo);
- "incremento efficienza aziendale", come determinata nell'accordo quadro del 4.6.2003 e da ultimo nell'accordo dell'8.7.2010;
- "premio di risultato", come determinato nell'accordo del 7.3.2007 e seguenti accordi attuativi e modificativi;
- "indennità di residenza parte fissa-conviventi" come prevista nell'accordo dell'8.7.2010;
- "prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro", come determinate nell'accordo dell'8.7.2010;
- "indennità accessoria di maggiori responsabilità" finalizzata a remunerare le maggiori responsabilità assunte in Autorità dal personale comandato rispetto a quelle espletate presso le amministrazioni di appartenenza, nonché i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L'indennità è corrisposta con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell'importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo art. 7 e così articolata:
 - euro 10.000,00 annui lordi;
 - euro 12.000,00 annui lordi.

Art. 4 Al personale equiparato alla carriera operativa qualifica, impiegato e assimilati, spettano le seguenti voci accessorie:

- "indennità accessoria di appartenenza", di importo annuo lordo pari a quello delle voci accessorie fisse e ricorrenti previste dai contratti collettivi delle amministrazioni di appartenenza e sospese a seguito del comando presso l'Autorità, da corrispondere in 13 quote mensili;
- "premio di presenza" come determinato nell'accordo dell'8.7.2010 (quota fissa, quota variabile, premio complessivo);
- "compenso per lavoro straordinario", come determinato nell'accordo dell'8.7.2010;
- "incremento efficienza aziendale", come determinata nell'accordo quadro del 4.6.2003 da ultimo nell'accordo dell'8.7.2010;
- "premio di risultato", come determinato nell'accordo del 7.3.2007 e seguenti accordi attuativi e modificativi;
- "indennità di residenza parte fissa-conviventi" come prevista nell'accordo dell'8.7.2010;
- "indennità di laurea" e "indennità di cassa" come previste nell'accordo dell'8.7.2010;

- *“indennità accessoria di maggiori responsabilità”* finalizzata a remunerare le maggiori responsabilità assunte in Autorità dal personale comandato rispetto a quelle espletate presso le amministrazioni di appartenenza, nonché i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L'indennità è corrisposta con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell'importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo art. 7 e così articolata:
 - euro 5.000,00 annui lordi;
 - euro 7.000,00 annui lordi.

Art. 5 Al personale equiparato alla carriera esecutiva, qualifica commesso e assimilati, spettano le seguenti voci accessorie:

- *“indennità accessoria di appartenenza”* di importo annuo lordo pari a quello delle voci accessorie fisse e ricorrenti previste dai contratti collettivi delle amministrazioni di appartenenza e sospese a seguito del comando presso l'Autorità, da corrispondere in 13 quote mensili;
- *“premio di presenza”* come determinato nell'accordo dell'8.7.2010 (quota fissa, quota variabile, premio complessivo);
- *“compenso per lavoro straordinario”*, come determinato nell'accordo dell'8.7.2010;
- *“incremento efficienza aziendale”*, come determinata nell'accordo quadro del 4.6.2003 da ultimo nell'accordo dell'8.7.2010;
- *“premio di risultato”*, come determinato nell'accordo del 7.3.2007 e seguenti accordi attuativi e modificativi;
- *“indennità di residenza parte fissa-conviventi”* come prevista nell'accordo dell'8.7.2010;
- *“indennità di laurea”* e *“indennità di turno”* come previste nell'accordo dell'8.7.2010;
- *“indennità accessoria di maggiori responsabilità”* finalizzata a remunerare le maggiori responsabilità assunte in Autorità dal personale comandato rispetto a quelle espletate presso le amministrazioni di appartenenza, nonché i risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L'indennità è corrisposta con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell'importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo art. 7 e così articolata:
 - euro 3.000,00 annui lordi;
 - euro 5.000,00 annui lordi.

Art. 6 Le competenze lorde da corrispondere con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio degli anni successivi quali indennità accessoria di appartenenza, sono definite sulla base delle componenti del trattamento economico in godimento e di quelle sospese a seguito del comando presso l'Autorità, comunicate annualmente dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7 La misura dell' indennità accessoria di maggiori responsabilità è determinata, al 1° gennaio 2012 e al 1° gennaio degli anni successivi, in ragione delle maggiori responsabilità assunte presso l'Autorità e delle attività in concreto svolte, effettuando ex ante e poi con verifica periodica annuale la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle funzioni assolte anche in rapporto a quelle proprie della qualifica di equiparazione individuata all'atto dell'ingresso in Autorità.

Art. 8 Il parametro di riferimento per il calcolo delle voci accessorie è quello corrispondente alla posizione di equiparazione definita all'atto del primo ingresso in Autorità. In particolare, la qualifica di riferimento è identificata seguendo i criteri stabiliti dall'accordo del 16 aprile 2007, mentre il livello economico sulle scale stipendiali è individuato in ragione del trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. A questi limitati fini, l'anno intero può essere computato dopo 6 mesi e 1 giorno di attività lavorativa.

Art. 9 Per il personale già in servizio in posizione di comando o equivalente alla data della presente

delibera, prima di dare attuazione alle disposizioni della presente delibera medesima, si provvederà alla verifica della corretta equiparazione definita all'atto del primo ingresso in Autorità relativamente sia alla qualifica che al livello retributivo.


Art. 10 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo ai compensi erogati e da erogare da parte dell'amministrazione di appartenenza e dell'Autorità, si tiene conto del principio di carattere generale che esclude la doppia remunerazione di prestazioni e/o performance individuali e/o collettive, aventi la medesima natura. Con specifico riferimento all'"indennità accessoria di appartenenza", finalizzata ad evitare una penalizzazione rispetto al trattamento accessorio che il comandato percepirebbe in costanza di rapporto di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, la relativa erogazione è subordinata alla puntuale verifica dell'insussistenza di duplicazioni sostanziali rispetto alle altre voci accessorie già contemplate nella presente delibera.

Art. 11 Gli importi a qualsiasi titolo erogati al personale comandato a far data dal 1° gennaio 2012, ivi incluse le anticipazioni liquidate e da liquidare nei mesi di luglio e agosto 2012, saranno oggetto di conguagli e/o eventuali ripetizioni delle somme pagate. Gli importi erogati a titolo di indennità accessoria di maggiori responsabilità saranno soggetti a conguaglio e/o eventuale ripetizione delle somme pagate, ad esito delle valutazioni di cui al precedente articolo 7.

Art. 12 Il presente provvedimento sostituisce la delibera del 30 maggio 2012 citata nelle premesse e, con riferimento alle materie e agli istituti trattati, ogni precedente regolamentazione.

Il Segretario Generale

Roberto Chiappa



Il Presidente

Giovanni Pitruzzella

